

# Su intercettazioni e segreto una disciplina impraticabile

di **Glauco Giostra**

**A**veva proprio ragione Flaiano: «In Italia, la via più breve tra due punti è sempre l'arabesco».

L'attuale disciplina delle intercettazioni presenta, fra gli altri, un serio problema riguardante la divulgabilità delle conversazioni captate, inopinatamente soggetta allo stesso regime previsto per gli altri atti di indagine: la pubblicazione del contenuto è consentita quando l'atto non è più segreto, cioè quando è divenuto conoscibile dall'indagato. Questo momento, per le intercettazioni, coincide con il deposito delle stesse a disposizione della difesa, in funzione della selezione di quelle rilevanti per l'accertamento dei fatti, che non può essere lasciata a una sola delle parti: è necessario che accusa e difesa prospettino ad un giudice come andrebbe operata, e che questi decida. Il legislatore non ha considerato, tuttavia, che l'intercettazione, a differenza di ogni altro atto di indagine, è "idrovora fonica", che tutto indiscriminatamente inghiotte. Poiché il segreto e il divieto assoluto di pubblicazione cadono, come abbiamo visto, con il deposito delle registrazioni, tutto diviene legittimamente divulgabile, almeno nel contenuto, prima che il giudice abbia potuto selezionare le sole conversazioni rilevanti.

Per porvi rimedio, dunque, bisognerebbe prolungare sino all'intervento selettivo del giudice il segreto sulle conversazioni intercettate, predisponendo accorgimenti operativi per garantirne l'effettività.

Evidentemente troppo semplice. Il legislatore delegante, attraverso un malaccorto assemblaggio delle circolari adottate in materia da molte Procure, ha escogitato un impraticabile meccanismo di selezione a monte da parte della polizia giudiziaria, che sarebbe tenuta a trascrivere soltanto le conversazioni che reputa rilevanti, mentre delle altre si dovrebbe li-

mitare a indicare data, ora e dispositivo. Un'operazione, questa, tanto delicata, quanto inutile. Siamo in presenza della prima voluta dell'arabesco, cui altre seguono in successione obbligatoria. Poiché la selezione effettuata dalla Pg potrebbe non essere condivisa dal Pm, è necessario che questa gli fornisca annotazioni sui dialoghi "scartati", in modo che il Pm possa controllarne il contenuto e con decreto motivato disporre la trascrizione, ove lo ritenga processualmente pertinente. Poiché le valutazioni del Pm potrebbero a loro volta non essere condivise dal difensore, questi ha diritto di prendere visione di quanto trascritto e di quanto annotato,

## OSTACOLI

Per rendere più lineare il meccanismo sarebbe necessario disattendere la delega e scontrarsi con le resistenze di categoria

nonché di ascoltare i colloqui registrati (senza poterne, discutibilmente, ottenere copia) per capire se ci sono conversazioni rilevanti tra quelle lasciate "criptate" dalla Pg e dal Pm poiché solo il giudice può imparzialmente apprezzare ciò che è rilevante da ciò che non lo è, le parti prospettano le loro opzioni e il giudice decide quali colloqui acquisire al procedimento e rendere ostensibili. Poiché al giudice potrebbe nascere il dubbio - in base al suo intuito, si deve supporre - che tra le conversazioni ancora relegate nel caveau dell'archivio riservato ve ne possano essere di rilevanti, può procedere all'ascolto delle stesse. Fine dell'arabesco.

Risultato: un meccanismo farraginoso e inutilmente complicato per tutti i protagonisti.

Proviamo a sostituire l'arabesco con una prosaica linea retta (riservandoci di tornare sul particolare impiego delle intercet-

tazioni per motivare una richiesta di misura cautelare). Nei verbali (brogliacci d'ascolto) la Pg dovrebbe riservare a ciò che ritiene irrilevante una sorta di "twitter documentale" (soltanto il nucleo essenziale della conversazione: data, interlocutori e oggetto). I verbali e le registrazioni delle intercettazioni dovrebbero essere custoditi sin dall'inizio in un archivio riservato presso la Procura e rimanere coperti dal segreto fino a quando il giudice, nel contraddittorio, non abbia selezionato i colloqui rilevanti.

Il difensore, in vista di tale contraddittorio, dovrebbe poter accedere a tutto quel materiale e ottenerne copia, senza che per ciò cada il segreto. A seguito della cernita giudiziaria, le conversazioni irrilevanti dovrebbero "rimanere" nell'archivio riservato continuando a essere coperte dal segreto; quelle rilevanti andrebbero acquisite al procedimento, divenendo accessibili e pubblicabili.

Per rendere credibile questa impostazione si dovrebbe, poi, prevedere una responsabilità disciplinare a carico del magistrato che non bonifichi i propri atti dalle intercettazioni di cui sia indubbia l'irrelevanza; precisare che il difensore risponde di illecita rivelazione se comunica il contenuto di intercettazioni coperte dal segreto; stabilire per il giornalista che le pubblici conseguenze meno risibili di quelle attualmente previste dall'articolo 684 del Codice penale (salvo che la condotta non sia scriminata dal rilevante interesse pubblico della notizia).

Ma perché ciò accada, da un lato, il legislatore delegato dovrebbe disattendere la delega; dall'altro, si dovrebbe vincere la prevedibile "reazione immunitaria" delle categorie professionali interessate. Difficile dire quale dei due ostacoli sia più arduo da superare.

L'autore è ordinario di Procedura penale all'Università La Sapienza di Roma